

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Avv. Silvia Cadeddu

Il Segretario Comunale

Avv. Emanuela Stavole

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 07.07.2016 contestualmente alla trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 07.07.2016

Il Segretario Comunale

Avv. Emanuela Stavole



COMUNE DI BIRORI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 44 del 01/07/2015	OGGETTO: Art. 159 D.Lgs. n. 267/2000 – Individuazione della non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei servizi locali indispensabili del Comune – 2° semestre 2016.
---------------------------------------	--

L'anno **duemilasedici**, il giorno **primo** del mese di **Luglio** alle ore **12,³⁰** nella sala delle adunanze del Comune di Birori, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

SILVIA CADEDDU	Sindaco	<i>presente</i>
ERICA VIOLANTI	Vicesindaco	<i>assente</i>
GIORGIO SCHINTU	Assessore	<i>presente</i>

e con l'assistenza del Segretario comunale **Dr.ssa Emanuela Stavole**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

PREMESSO CHE:

- l'art 159 del D.lgs. 18 n. 267 testualmente recita:
- 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa"
- 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
- 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi minori delle somme destinate alle suddette finalità.
- 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazione all'attività del tesoriere.
- L'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dell'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, così dispone: "Non sono soggette ad esecuzioni forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministro dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"
- la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 69/98, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di qualificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente."
- l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;

VISTI:

- il D Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- il D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito in legge 24 aprile 2002 n. 75;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'ente;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

DI quantificare, relativamente al 2° semestre dell'anno 2016, gli importi delle **somme non soggette ad esecuzione forzata**, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel modo così specificato:

a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali	€ 158.511,34
b) Pagamento delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari	€ 17.631,04
c) Espletamento dei servizi locali indispensabili	
• Illuminazione pubblica	€ 15.000,00
• Raccolta e smaltimento rifiuti	€ 33.121,50
• Servizi socio assistenziali	€ 226.532,61
	€ 274.654,11
Totale	€ 450.796,49

DI dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico prescritto dalla richiamata Sentenza della Corte Costituzionale;

DI notificare copia del presente atto al Banco di Sardegna SPA , nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

DI dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ai Sensi del D.Lgs n° 267/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla regolarità tecnica e contabile **FAVOREVOLE** Avv. Silvia Cadeddu